

RG 914/11

Il Giudice del lavoro a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.09.12
osserva quanto segue.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ex art. 44 decreto legislativo n. 286/98 e 4 decreto legislativo n. 215/03 depositato in cancelleria in data 28.12.2011 la sig.ra [REDACTED] e l'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione (d'ora in poi denominata per brevità ASGI) nell'interesse della stessa e dei suoi figli minori [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] premesso che all'interessata era stata sospesa ogni erogazione riguardante la carta acquisti in favore dei minori in quanto non avente la cittadinanza italiana, hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'economia, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la Regione FVG e l'INPS, al fine di ottenere la cessazione della condotta discriminatoria posta in essere nei confronti della Coman dagli enti interessati con conseguente accredito delle somme previste dalla legge e la cessazione della condotta posta in essere dagli stessi nei confronti dei cittadini comunitari che si trovavano nella medesima situazione della ricorrente.

In particolare la ricorrente premesso di essere cittadina rumena, regolarmente soggiornante e residente in Italia iscritta nelle liste anagrafiche del Comune di Trieste, moglie di [REDACTED] a propria volta cittadino rumeno, lavoratore subordinato quale operaio edile, che in data 30.10. [REDACTED] era nato il figlio [REDACTED] e che all'inizio del 2009 aveva chiesto, essendo in possesso dei requisiti di legge di poter fruire del beneficio sociale della " Carta Acquisti" in favore del figlio minore di anni tre, che l'ufficio postale competente le rilasciava una carta elettronica utilizzabile per le spese che realizzava per un importo pari a 72 euro nel periodo da maggio ad ottobre 2009, che peraltro dal maggio 2009 non risultavano ulteriori accrediti, che non riceveva alcuna comunicazione in merito ai motivi di tale condotta, che in data [REDACTED].10 nasceva la figlia [REDACTED] e che nel novembre 2010 presentava domanda per ottenere la carta acquisti anche in suo favore ma nessun accredito né comunicazione di sorta le era giunto dagli enti preposti, che a fronte della richiesta del proprio legale l'INPS in data 7.06.11 rispondeva che la carta spettava soltanto ai minori di anni tre cittadini italiani e che rispetto alla figlia il rilascio della carta era bloccato per verificare il possesso del requisito indicato.

Parte attrice contestava la legittimità della condotta evidenziando che in ragione dell'art. 81 DL n. 112/08 conv. In legge n. 133/08 il legislatore aveva introdotto una misura e beneficio sociale volto a sostenere le famiglie che si trovano in stato di disagio economico con un

sostegno nelle spese alimentari e nel pagamento delle bollette energetiche; che trattasi di misura in favore dei cittadini italiani residenti in Italia con più di 65 anni ovvero minori di anni 3 se inseriti in nuclei familiari aventi i requisiti previsti dalla legge; proseguiva evidenziando che il MEF era l'autorità responsabile con il Ministero delle politiche sociali del beneficio, del pari l'INPS come soggetto attuatore e le Poste quale soggetto erogatore del servizio, che la misura del beneficio era pari a 480 euro annuali, con possibilità di sommare gli accrediti in caso di più figli minori di anni 3, che era prevista la possibilità da parte della Regione, Province autonome ed enti locali di integrare questo fondo speciale con misure ad hoc in favore dei residenti.

A fronte di ciò la regione FVG era intervenuta con legge regionale n. 17/08 prevedendo di integrare quanto erogato dallo Stato con 40 euro mensili e poi 100 euro dall'1.9.09; che trattasi di un beneficio sociale riconosciuto dallo Stato per le spese di latte in polvere e pannolini per i neonati, che la Regione nell'integrare la misura nazionale ha del pari aderito al criterio della cittadinanza italiana, che pertanto la ricorrente nonostante la propria cittadinanza europea e pur avendo esercitato il proprio diritto di libera circolazione è illegittimamente discriminata in forza di norme nazionali e regionali che violano l'art. 18 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea entrata in vigore l'1.12.09 che all'art. 21 ribadisce il diritto di non discriminazione che ha valore e rango di diritto fondamentale vincolante per gli stati membri della UE; nonché art. 45 e 49 del TFUE che tutelano il diritto di libera circolazione dei lavoratori, il regolamento comunitario che stabilisce la parità di trattamento ed anche le sentenze della Corte di giustizia in materia di lavoratore migrante comunitario.

Assumevano quindi l'esistenza di una discriminazione diretta ed indiretta ed il diritto da parte dei ricorrenti di ottenere dal giudice sentenza di disapplicazione delle norme impugnate; l'associazione poi premetteva di essere legittimata ad agire ex art. 4,5,6, decreto legislativo n. 215/03 come ente esponentiale di interessi collettivi; la legittimazione passiva dei Ministeri ed INPS in quanto soggetti attuatori della misura, instando per la riattivazione della carta e l'erogazione di quanto previsto dalla legge.

Parte resistente INPS nel costituirsi regolarmente in giudizio premette le norme si limitava a sostenere la legittimità del proprio operato in quanto realizzato in osservanza di norme di legge; nel merito eccepiva la decadenza della ricorrente dal beneficio ex art. 4 dl n. 438/92.

Il Mef nel costituirsi tardivamente in giudizio eccepiva l'inammissibilità dell'azione cautelare in quanto promossa non nell'immediatezza del pregiudizio; il difetto di legittimazione passiva dell'ASGI, il difetto di giurisdizione trattandosi di controversia di competenza del TAR,

l'infondatezza della domanda poiché trattandosi di misura sperimentale era stata prevista inizialmente per i soli cittadini italiani rispetto ai quali era possibile effettuare un controllo delle condizioni di reddito, che peraltro era prevista l'estensione anche ai cittadini comunitari con DL n. 5 del 2012, che peraltro la ricorrente non aveva provato di essere lavoratore autonomo o subordinato in possesso dei requisiti formali e di reddito previsti dalla legge.

Non si costituivano gli altri soggetti di cui il giudice dichiarava quindi la contumacia.

All'udienza odierna il giudice sentita la discussione dei procuratori delle parti si è riservato la decisione.

IN DIRITTO

La domanda proposta dalle parti va accolta siccome fondata.

In merito alle eccezioni preliminari di rito va da un lato affermata l'ammissibilità della procedura sommaria promossa dai ricorrenti con ricorso depositato in data 28.12.2011, ritenuto che in ragione di quanto previsto dall'art. 28 decreto legislativo n. 150/11 le controversie de qua sono soggette al rito sommario di cognizione ivi previsto che non ha natura cautelare ma "sommaria" e si conclude con una ordinanza che definisce il giudizio.

Pertanto l'eccezione della carenza del requisito cautelare non ha pregio trattandosi di fattispecie processuale diversa da quella prevista in passato ex art. 44 decreto legislativo n. 286/98 e 4 decreto legislativo n. 215/03 cui si riferisce il precedente giurisprudenziale invocato nella memoria di costituzione dal MEF; inoltre l'ordinanza che definisce il giudizio se non appellata può assumere gli effetti di cui all'art. 2909 c.c.

In merito poi al difetto di giurisdizione l'eccezione si appalesa parimenti infondata avendo le parti azionato un diritto soggettivo previsto dalle norme in favore di soggetti che si trovino in determinate condizioni e non avendo richiesto al giudice una tutela che incida su poteri discrezionali della PA.

In ordine poi alla legittimazione attiva della ASGI la stessa ha adito il giudice ex art. 5 decreto legislativo n. 215/03 secondo cui: "...1. Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione (1)(2)...2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera

a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6.

3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione (1)..."

La parte attrice con i documenti dimessi nel proprio fascicolo ha dimostrato di essere iscritta nel registro delle associazioni che svolgono attività nel campo della lotta delle discriminazioni e quindi è legittimata ad attivare la procedura per cui è causa.

Superata la questione processuale va parimenti affrontata l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS che ha sostenuto il maturare del termine annuale previsto dalla legge per poter ottenere dall'istituto le prestazioni di legge.

L'eccezione non ha pregio attese le peculiarità della procedura avviata che come è noto non mira all'ottenimento di una prestazione previdenziale quanto piuttosto alla rimozione di una condotta discriminatoria realizzata a danno degli interessati e l'adozione dei provvedimenti più opportuni per rimuovere questa discriminazione.

Inoltre anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 10/10 (cfr. doc. 5 parte MEF) ha escluso che l'istituto per cui è causa sia un beneficio di natura previdenziale.

D'altra parte la circostanza che l'istanza per la carta in questione non osservi i termini propri del procedimento previdenziale va valorizzata al fine di escludere il maturare del termine di decadenza invocato.

Vie più l'istituto di previdenza, dopo aver bloccato gli accreditamenti inizialmente concessi in favore del primo figlio della [REDACTED] aveva preso posizione in merito soltanto a seguito di un sollecito del legale degli interessati (cfr. docc. 7 e 8 parte attrice) e senza alcun riferimento a termini procedurali o di decadenza giudiziale..

Le ulteriori eccezioni sollevate dal Ministero, costituitosi tardivamente ed inerenti il difetto in capo agli interessati dei requisiti di legge, sono inammissibili in ragione delle decadenze previste dal rito.

Va quindi esaminato il merito della controversia: come indicato nella parte in fatto parte attrice, cittadina comunitaria rumena, coniugata con altro rumeno residente regolarmente in Italia per motivi di lavoro, lamenta di essere stata discriminata in ragione della condotta tenuta dal MEF che è il soggetto finanziatore della misura sociale attivata dal legislatore nazionale a seguito delle oscillazioni cui erano sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo della fornitura di gas al fine di soccorrere le fasce deboli della popolazione che si trovavano in stato di bisogno, nonché dal Ministero delle

politiche sociali parimenti responsabile del controllo sulla erogazione del beneficio, l'INPS a propria volta soggetto attuatore della misura che ha disciplinato la procedura con proprie circolari, nonché da ultimo le Poste Italiane soggetto cui era presentata la domanda e che doveva poi provvedere agli accrediti in base alle indicazioni dell'INPS.

La norma che disciplinava il beneficio (art. 81 commi 32 e 33 della legge n. 133/08) prevedeva infatti quale requisito per l'attribuzione ai soggetti di età pari o superiore a 65 anni ovvero di età non inferiore ai tre anni la cittadinanza italiana escludendo in tal modo dal godimento di un beneficio " sociale" soggetti comunitari pur legalmente residenti in Italia (la ricorrente e la sua famiglia risultano iscritti nelle liste delle famiglie anagrafiche di Trieste, cfr. doc.1 parte attrice).

In particolare l'art. 81 del d.l. n. 112 del 2008, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 133 del 2008, ha istituito un *«fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti»* (comma 29), disciplinandone il finanziamento (comma 30) e disponendo che, *«in considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste»*, *«è concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico » «una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato»* (comma 32). Le disposizioni prevedono, altresì, che, *«con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati»*, criteri e modalità di individuazione dei beneficiari della *«carta acquisti»*, nell'osservanza dei principi fissati a questo scopo, anche per escludere quanti non versano *«in stato di effettivo bisogno»* (comma 33 lettera a). Per favorire la diffusione della *«carta acquisti»* *«tra le fasce più deboli della popolazione»*, sono previste idonee iniziative di comunicazione (comma 33-bis) e, a questo scopo, il Ministero dell'economia e delle finanze è stato autorizzato ad *«avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane Spa, di SOGEI Spa o di CONSIP Spa»* (comma 34). L'identificazione dei titolari della *«carta acquisti»* e del *«gestore del servizio integrato di gestione»* delle medesime e dei relativi rapporti amministrativi spetta, poi, a detto Ministero, ovvero ad *«uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34»* (comma 35). Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio in esame, ovvero all'accertamento delle dichiarazioni da questi rese per ottenerlo, sono, quindi, chiamate

a fornire, «in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti» (comma 36). Al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, spetta, inoltre, il potere di stipulare apposite convenzioni, per promuovere il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle «carte acquisti» (comma 37). Infine, è previsto che agli oneri derivanti dall'istituzione della «carta acquisti» si provvede mediante utilizzo del fondo in esame (comma 38) e che il Governo è tenuto a presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni (comma 38-bis). Il comma 38-ter del citato art. 81 disciplina, invece, la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Gli attori peraltro hanno convenuto in giudizio anche la regione FVG che con proprie norme (in particolare legge regionale n. 17 del 2008 e successive modificazioni) ha previsto un'integrazione di questi benefici economici, nel rispetto dei requisiti di cittadinanza previsti dal legislatore statale.

In particolare nella normativa regionale contenuta nell'art. 10 comma 78 LR n. 17/08 come modificata dalla legge regionale n. 12/09 art. 11 dedicato sempre alla politica sociale si legge quanto segue: "...78. L'Amministrazione regionale, al fine dell'incremento degli acquisti delle famiglie in difficoltà, a decorrere dalla definizione delle modalità di cui al comma 79, integra in misura pari al 50 per cento del valore determinato dallo Stato l'importo della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A decorrere dall'1 settembre 2009 il valore determinato dallo Stato è integrato dalla Regione in misura pari a 60 euro mensili[87] ...".

Trattasi di norme che si pongono in contrasto con le norme fondamentali dell'unione europea relative alla cittadinanza europea ed al principio di parità di trattamento e di non discriminazione, ritenuto che il beneficio de quo, come si evince da una lettura delle norme che lo disciplinano è un beneficio sociale di sostegno ai nuclei familiari che si trovano a causa della presenza di figli minori, o se soggetti ultrasessantacinquenni per carenza di redditi da lavoro, in situazioni di disagio e difficoltà economiche.

La disciplina istitutiva e quella applicativa dimessa nel fascicolo dalla parte attrice escludono che l'attribuzione del beneficio sia soggetta a valutazioni di tipo discrezionale da parte degli organi amministrativi essendo demandato loro soltanto il controllo della sussistenza dei requisiti anagrafici e reddituali.

Come detto trattasi di disposizione normative che si pongono in contrasto con 18 comma uno del trattato dell'Unione europea che vieta ogni discriminazione che sia fondata sulla nazionalità, nonché l'art. 20 comma secondo del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea che prevede la parità nel godimento degli stessi diritti e doveri previsti nei trattati, nonché con la Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea resa efficace a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona in data 1.12.09 secondo cui è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla razza, sesso o altro e ciò anche nell'applicazione dei trattati (cfr. art. 21); parimenti l'art. 34 comma secondo della Carta citata in punto sicurezza sociale e assistenza assicura ad ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione il diritto alle preestazioni di sicurezza sociale ed ai benefici sociali conformemente al diritto dell'unione, e alle legislazioni e prassi nazionali.

In termini generali occorre ricordare che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona sottoscritto in data 13.12.07 ed in particolare gli artt. 1 e 2 sono state modificate le norme riguardanti il trattato dell'Unione Europea (d'ora in poi denominato TUE) e ^{o comunque non del} ~~il~~ trattato che istituisce la Comunità europea (per brevità TCE) d'ora in poi sostituito dalla denominazione di trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Nel caso di specie la ricorrente ed il marito sono cittadini dell'unione che hanno fruito della libertà di circolazione, lavorano in Italia ove risiedono stabilmente; la previsione del requisito di cittadinanza italiana per poter fruire della carta acquisti che è una misura sociale a sostegno delle famiglie in difficoltà evidentemente crea nei confronti degli interessati una disegualianza ed un ostacolo al godimento dei diritti di parità di trattamento e di protezione sociale che non è giustificata in alcun modo da ragioni di ordine pubblico o interessi dello Stato ospitante in qualche modo prevalenti rispetto ai diritti soggettivi dei cittadini dell'unione.

D'altra parte anche il regolamento comunitario n. 1612/1968 oggi regolamento UE n. 492/11 all'art. 7 c. 2 prevedeva una parità di trattamento tra lavoratori nazionali e lavoratori di altri stati membri in materia di vantaggi sociali e fiscali che la Corte di Giustizia dell'unione ha progressivamente esteso anche a misure fiscali e sociali non direttamente connesse all'impiego del lavoratore comunitario che ha esercitato il diritto alla mobilità ma volte eventualmente a facilitarne la mobilità [CGE Even sentenza 31.05.1979].

In particolare visto che il regolamento citato prevedeva all'art. 3 comma 1 lett. j di trovare applicazione a tutte le legislazioni relative ai settori della sicurezza sociale tra cui le prestazioni familiari ex art. 1 lett. Z come prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari e l'Italia non ne ha escluso l'applicazione, ne conseguirebbe il diritto a godere di parità di trattamento anche per l'istituto per cui è causa.

Né le parti convenute hanno allegato l'esistenza di ragioni obiettive- e non consistenti in ragioni di mera politica finanziaria, cfr. Corte Cost. n. 187/10 e n. 40/11- sufficienti a giustificare l'esclusione dal godimento della carta de qua che indubbiamente è volta a sostenere, in ragione degli aumenti di prezzo, le spese che persone aventi un reddito limitato e figli a carico debbono sopportare, e che indipendentemente dal nome juris utilizzato dal legislatore rientra negli istituti che in ambito comunitario sono di politica sociale.

Vie più che si tratti di misure di sostegno di famiglie in difficoltà e di istituto non di previdenza né propriamente di assistenza sociale, è stato ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10/2010 ove nell'escludere l'illegittimità costituzionale sollevata da alcune regioni che avevano individuato nella previsione della Carta una intrusione in ambiti e materie di propria competenza legislativa esclusiva, i giudici di legittimità hanno motivato che: "... 6.2. - *In linea preliminare, va osservato che le disposizioni in questione non si limitano alla mera enunciazione del proposito di destinare risorse per una finalità genericamente indicata. Esse prevedono, infatti, una provvidenza a tutela di un diritto sociale e disciplinano in dettaglio l'attuazione di tale misura, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della questione proposta dalla Avvocatura generale dello Stato, sull'assunto della carenza di interesse delle ricorrenti ad impugnare le disposizioni, a cagione della pretesa genericità delle medesime. Il contenuto della disciplina fa, inoltre, escludere che essa attenga alla materia «previdenza sociale», come sostenuto dalla difesa erariale. Le norme in esame sono, infatti, preordinate «al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti» e mirano a «soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno» (commi 29 e 32 del citato art. 81). Pertanto, per l'attribuzione della «carta acquisti», assumono rilievo la condizione soggettiva e la sussistenza di situazioni di bisogno, di disagio e di difficoltà economica, elementi, questi, che impongono di negarne la riconducibilità all'art. 117, secondo comma, lettera o), Cost. (sentenze n. 141 del 2007 e n. 287 del 2004)...*".

Nella precitata sentenza si legge altresì che: "...In applicazione di tali principi, va osservato che una normativa posta a protezione delle situazioni di estrema debolezza della persona umana, qual è quella oggetto delle disposizioni impugnate, benché incida sulla materia dei servizi sociali

e di assistenza di competenza residuale regionale, deve essere ricostruita anche alla luce dei principi fondamentali degli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., dell'art. 38 Cost. e dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Il complesso di queste norme costituzionali permette, anzitutto, di ricondurre tra i «diritti sociali» di cui deve farsi carico il legislatore nazionale il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno - in particolare, alimentare - e di affermare il dovere dello Stato di stabilirne le caratteristiche qualitative e quantitative, nel caso in cui la mancanza di una tale previsione possa pregiudicarlo. Inoltre, consente di ritenere che la finalità di garantire il nucleo irriducibile di questo diritto fondamentale legittima un intervento dello Stato che comprende anche la previsione della appropriata e pronta erogazione di una determinata provvidenza in favore dei singoli. Questa Corte ha ben presente, al riguardo, il disposto dell'art. 119, quarto comma, Cost., secondo cui le funzioni attribuite alle Regioni sono finanziate integralmente dalle fonti di cui allo stesso art. 119 (tributi propri, partecipazioni a tributi erariali e altre entrate proprie). Ritiene, peraltro che, in mancanza di norme che attuino detto articolo (è noto che la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, che fissa i principi della materia, deve essere ancora attuata), l'intervento dello Stato sia ammissibile nei casi in cui, come quello di specie, esso, oltre a rispondere ai richiamati principi di eguaglianza e solidarietà, riveste quei caratteri di straordinarietà, eccezionalità e urgenza conseguenti alla situazione di crisi internazionale economica e finanziaria che ha investito negli anni 2008 e 2009 anche il nostro Paese. Pertanto, la suindicata finalità ed il contesto nel quale è stato realizzato detto intervento valgono a differenziarlo dalle ipotesi, soltanto apparentemente omologhe, in cui il legislatore statale, in materie di competenza regionale, prevede finanziamenti vincolati, ovvero rimette alle Regioni l'istituzione di una determinata misura, pretendendo poi anche di fissare la relativa disciplina. Dall'individuazione della sussistenza di un titolo di competenza del legislatore statale, entro i suindicati limiti, consegue l'infondatezza delle questioni, sotto tutti i profili, esulando peraltro dall'ambito del presente giudizio ogni valutazione concernente la misura della provvidenza. ferma, comunque, la possibilità delle singole Regioni, in forza della loro competenza in materia, di provvedere con interventi più favorevoli.

La competenza dello Stato e la situazione eccezionale in cui è stata esercitata rendono, inoltre, inconferente il richiamo delle ricorrenti al principio di leale collaborazione e comportano che spetta al legislatore statale sia l'esercizio del potere regolamentare (art. 117, sesto comma, Cost.), sia la fissazione della disciplina di dettaglio, mentre la scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative non vulnera l'art. 118, primo comma, Cost., rinvenendo una ragionevole giustificazione nell'esigenza di assicurare che il loro

svolgimento risponda a criteri di uniformità e unitarietà, allo scopo di garantire l'eguale e pronta tutela minima del nucleo essenziale di un diritto fondamentale. A ciò si aggiunga che l'esigenza di continuità, già ritenuta da questa Corte operante sul piano normativo ed istituzionale (sentenza n. 13 del 2004), può essere altresì richiamata in relazione ad una disciplina preordinata a garantire un diritto fondamentale, in quanto l'esigenza di tutelare in modo appropriato valori costituzionali insopprimibili impone di evitare, per quanto possibile, interruzioni in grado di vulnerarlo. Il legislatore statale, d'altra parte, ha espressamente invocato a fondamento dell'intervento, significativamente realizzato con decreto-legge e in corso d'anno, le «straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari» ed il «costo delle bollette energetiche» e «della fornitura di gas da privati» (art. 81, comma 32, del d.l. n. 112 del 2008, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 133 del 2008); ciò induce a ritenere che, in condizioni di normalità, le procedure concertative possano essere riprese. Ed anche questa Corte ritiene che, una volta cessata la situazione congiunturale che ha imposto un intervento di politica sociale esteso alla diretta erogazione della provvidenza, dagli strumenti di coinvolgimento delle regioni e delle province autonome non si possa prescindere, avendo cura così di garantire anche la piena attuazione del principio di leale collaborazione, nell'osservanza del riparto delle competenze definito dalla Costituzione. Parimenti infondata è la deduzione del resistente, secondo la quale, le disposizioni in esame fisserebbero un principio fondamentale nella materia "tutela della salute", attribuita alla competenza concorrente delle Regioni. L'erroneità della tesi è, infatti, chiara, in quanto l'inerenza delle disposizioni alla materia "tutela della salute" risulta, all'evidenza, indiretta, eventuale e marginale, indipendentemente dalla considerazione che la regolamentazione puntuale ed analitica degli strumenti concreti per conseguire gli obiettivi avuti di mira dal legislatore statale fa escludere che esse costituiscano norme "di principio" concernenti detta materia. 6.3. - Le norme impugnate sono preordinate ad alleviare una situazione di estremo bisogno e di difficoltà nella quale versano talune persone, mediante l'erogazione di una prestazione che non è compresa tra quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, ma costituisce un intervento di politica sociale attinente all'ambito materiale dell'assistenza e dei servizi sociali, oggetto di una competenza residuale regionale (per tutte, sentenze n. 168 e n. 124 del 2009; sentenze n. 168 e n. 50 del 2008). La finalità delle disposizioni impugnate e l'ambito sul quale esse incidono non consentono, tuttavia, di ritenere vulnerati i parametri costituzionali evocati dalle ricorrenti e di negare il potere del legislatore statale di realizzare l'intervento in esame...".

Nel caso di specie come evidenziato nella parte precedente l'INPS si è difeso allegando di aver soltanto applicato la legge; il Mef a propria volta ha sostenuto che la misura de qua, introdotta

in via del tutto sperimentale, essendo collegata come requisito al possesso di redditi di una certa misura era applicabile ai soli cittadini poiché tramite l'anagrafe tributaria era più facile la verifica delle effettive condizioni reddituali, mentre per i cittadini comunitari questo controllo era reso più difficoltoso.

Inoltre ha allegato l'entrata in vigore di una norma contenuta in un decreto legge n. 5/12 che prevede in via programmatica l'estensione del beneficio ai cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo ovvero ai cittadini comunitari.

Allegazioni non sufficienti ad escludere la fondatezza della domanda attorea.

Infatti le disposizioni impugnate, laddove a parità di situazioni anagrafiche e di livello di reddito posseduto e quindi di situazioni di difficoltà economica, dispongono l'esclusione del sostegno a soggetti comunitari che esercitando il diritto di libera circolazione si trovano legalmente in Italia, creano una discriminazione diretta a loro danno fondata sul criterio della nazionalità; pertanto in ragione della direttiva comunitaria n. 2000/43/CE del 29.06.00 attuata in Italia tramite il decreto legislativo n. 215/03 secondo cui esiste discriminazione diretta ogni qual volta una persona per la razza ed origine etnica in cui si trova è trattata meno favorevolmente di quanto sia stata o sarebbe stata trattata altrà in situazione analoga, compete ai ricorrenti la tutela di rimozione e risarcimento prevista dalla legge.

Il conflitto con i principi del diritto europeo consente alla scrivente di disapplicare le norme che risultano confliggenti senza necessità di adire la Corte Costituzionale (cfr. giurisprudenza dimessa in allegato dalla parte attrice del Tribunale di Udine in sede di reclamo).

Pertanto deve essere ordinata alle amministrazioni competenti la riattivazione delle carte di pagamento elettronico di cui è titolare come tutore la ██████████ con riaccredito delle somme previste dalla legge dalla data della domanda e con riferimento ai minori ██████████ nato il ██████████.07 e ██████████ nata il ██████████.10 fino al compimento del terzo anno di età di entrambi i figli, detratte le somme già accreditate dall'INPS con gli interessi legali o rivalutazione qualora superiore al tasso degli interessi dalle singole scadenze al saldo.

In merito poi agli interessi collettivi di cui è portatrice Asgi appare opportuno ordinare al Mef, al Ministero del welfare, ed all'INPS nonché alla Regione FYG di adottare misure di applicazione della disciplina della carta acquisti che non creino ulteriori situazioni di disparità di trattamento a danno di cittadini comunitari, legalmente soggiornanti in Italia, che si trovino nella situazione di disagio economico previsto dalla norma in ragione dell'età ovvero della situazione familiare particolare.

Spese di lite compensate attesa la novità e controvertibilità della materia trattata.

Amoroso

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento delle istanze attoree

- Ordina ai convenuti la riattivazione delle carte di pagamento elettronico di cui è titolare [REDACTED] quale madre dei figli minori [REDACTED] e [REDACTED] con riaccredito delle somme spettanti per legge, comprensive anche dell'integrazione prevista dalle norme regionali del Friuli Venezia Giulia, con gli interessi o rivalutazione, qualora superiore al tasso degli interessi dalle singole scadenze al saldo; misura spettante sino al terzo anno di età dei minori;
- Ordina altresì agli enti convenuti di adottare misure attuative della disciplina della carta acquisti che non creino ulteriori situazioni di disparità di trattamento a danno di cittadini comunitari, legalmente soggiornanti in Italia, che si trovino nella situazione di disagio economico previsto dalla norma;
- Compensa tra le parti le spese di lite.

Si comunichi alle parti con urgenza

Trieste li 19.09.2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Ada Perotta



IL GIUDICE DEL LAVORO

Annalisa Multari

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Annalisa Multari", written over a faint circular stamp.